



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI ER.GO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ATTRIBUIBILI PER CONCORSO A DECORRERE DALL'ANNO ACCADEMICO 2022/23 (LEGGE REGIONALE N. 15/2007 E SS.MM.II., ART. 4, COMMA 4).

Il presente atto dispone in merito ai criteri generali in materia di diritto allo studio universitario, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Piano regionale degli interventi e dei servizi relativo al triennio 2019-2021 (Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 211/2019) e nelle more dell'approvazione del Piano regionale relativo agli anni accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 triennio 2022-2024 ed in particolare dispone in materia di requisiti di accesso e modalità di concessione ed erogazione di borse di studio, contributi, assegni formativi, servizi ristorativo ed abitativo ed ulteriori servizi.

Il presente atto tiene conto delle disposizioni normative contenute nelle misure attuative del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"* e del successivo Decreto del Ministero dell'Università e Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021 recante *"Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152"*, nonché della Circolare Ministeriale n. 13676 dell'11/05/2022 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale n.1320/2021.

I criteri regionali rappresentano in particolare il riferimento delle azioni dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO. (di seguito ER.GO) per la predisposizione dei bandi di concorso a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, fatti salvi eventuali necessari adeguamenti.

1) BORSE DI STUDIO

1.A) Destinatari

Ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale n. 15/2007 e del D.Lgs. n. 68/2012, la borsa di studio è una provvidenza resa in denaro e/o servizi, riservata agli studenti, in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui ai successivi paragrafi 1.B) e 1.C), iscritti per la prima volta:

- ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione (esclusi quelli dell'area medica) di cui all'art. 3 del decreto n. 270 del 2004;
- ai corsi di dottorato di ricerca (senza borsa di studio) attivati dalle università ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4;
- ai corsi degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e degli altri Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli accademici equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università;

e in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione Emilia-Romagna.

In caso di corsi svolti in modalità interateneo nel territorio della regione, ER.GO attiva misure di accompagnamento in accordo con gli Atenei, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

1.B) Requisiti economici per l'idoneità

Le condizioni economiche dello studente sono riferite agli Indicatori ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) e ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) determinati ai sensi della normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, D.M. 7 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni) e in materia di diritto allo studio universitario.

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi previsti dall'art. 7, comma 7, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, i criteri di valutazione delle condizioni economiche per gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare percepisce redditi e/o detiene patrimoni all'estero, sono definiti ai sensi dell'art. 5 del DPCM 09/04/2001 e del D.P.C.M 5/12/2013 n. 159 e ss.mm..

Per l'a.a. 2022/2023 ER.GO potrà prevedere particolari misure di facilitazione per l'accesso ai benefici, relativamente alla presentazione della documentazione delle condizioni economiche familiari da parte di studenti di nazionalità ucraina e residenti in Ucraina, tenuto conto del conflitto in atto.

SI considera quale valore di riferimento del reddito euro 9.000 annui per lo studente "indipendente" ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 cioè lo studente dotato di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente e assimilato che risulti non residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, nell'unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà di un suo membro e che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile.

In coerenza con quanto previsto dal D.M. n. 1320/2021 si definiscono i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio come segue:

- L'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 24.335,11 euro.
- L'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 50.000,00 euro.

1.C) Requisiti di merito per l'idoneità

I requisiti di merito, determinati in funzione dei Crediti Formativi Universitari CFU, sono stabiliti da ER.GO ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 15/2007 e ss.mm. e dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, sentite le Università, gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e gli altri Istituti superiori di grado universitario.

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 i requisiti di merito sono fissati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001.

In riferimento all'art. 14, commi 2 e 5 del sopracitato DPCM 9 aprile 2001, ER.GO può stabilire per gli studenti con disabilità, cioè con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, requisiti di merito individualizzati, che possono discostarsi da quelli previsti dal DPCM 9 aprile 2001 sino ad un massimo del 40%, d'intesa con gli Atenei ai sensi della Legge n. 17/1999.

1.D) Tipologie di studenti destinatari

Ai fini della concessione delle borse di studio:

- sono considerati "*Fuori sede*" gli studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo superiore a novanta minuti e che prendano alloggio nei pressi della sede universitaria a titolo oneroso e per un periodo non inferiore a dieci mesi. Le suddette condizioni di onerosità e di durata devono essere dimostrate a norma di legge. Qualora tali studenti prendano alloggio nei pressi della sede universitaria a titolo non oneroso per almeno 10 mesi, sono considerati studenti pendolari; qualora tali studenti prendano alloggio nei pressi della sede universitaria per un periodo inferiore a 10 mesi, sono considerati studenti in sede;
- sono considerati "*Pendolari*" gli studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo compreso fra 45 e 90 minuti;
- sono considerati "*In sede*" gli studenti residenti nel Comune sede del corso di studio frequentato. Sono considerati "in sede" anche gli studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo inferiore ai 45 minuti.

1.E) Modalità di assegnazione delle borse di studio

Al fine di perseguire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale con riferimento all'attribuzione di servizi e di benefici economici, ER.GO emana annualmente un bando di concorso unico.

Il bando di concorso è costituito da due sezioni:

- una parte generale, contenente le norme che riguardano tutti gli studenti,
- parti specifiche riferite alle specifiche relative alle singole Università o agli Istituti di alta formazione artistica e musicale o agli altri Istituti superiori di grado universitario.

Le borse di studio sono concesse ai destinatari definiti al paragrafo 1.A) ai sensi degli articoli 10 e 11 della L.R. n. 15/2007 e nel rispetto delle normative nazionali vigenti in materia.

Ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 15/2007, la borsa di studio può costituire un prestito, che diventa a fondo perduto, e quindi non deve essere restituito, qualora gli studenti conseguano determinati requisiti di merito nell'anno accademico per il quale la borsa di studio viene assegnata. Il requisito di merito pertanto è valutato sia ai fini dell'accesso sia per confermare l'assegnazione del beneficio. Nel bando di concorso tali elementi devono essere chiaramente esplicitati e resi trasparenti ai potenziali destinatari.

Gli studenti che hanno rinunciato agli studi e che si iscrivono per la seconda volta al primo anno (di un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per mediatori Linguistici di Misano Adriatico), possono usufruire dei benefici fin dall'anno di nuova immatricolazione solo in caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio e servizi associati.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia copertura finanziaria a favore degli studenti idonei, garantendo l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, ER.GO procede, tenuto conto delle complessive risorse disponibili destinate a vario titolo dalla Regione o da altri soggetti pubblici e/o privati, comprese le risorse previste dal PNRR nonché nella disponibilità dell'Azienda stessa, alla predisposizione di distinte graduatorie, per ciascuna delle seguenti tipologie:

Studenti iscritti ad "anni successivi" (italiani e internazionali)

- laurea triennale e magistrale a ciclo unico;
- laurea magistrale;
- corsi di specializzazione (esclusi quelli dell'Area Medica) e dottorati di ricerca.

Studenti "matricole"

- laurea triennale e magistrale a ciclo unico: studenti italiani e internazionali dell'Unione Europea;
- laurea magistrale: studenti italiani e internazionali dell'Unione Europea;
- laurea triennale e magistrale a ciclo unico: studenti internazionali extra Unione Europea;
- laurea magistrale: studenti internazionali extra Unione Europea.
- corsi di specializzazione (esclusi quelli dell'Area Medica) e dottorati di ricerca: studenti italiani e internazionali;

Nella determinazione dei benefici da attribuire agli studenti internazionali extra Unione Europea matricole deve essere garantita la proporzionalità rispetto al numero dei benefici messi a concorso per le matricole italiane e internazionali dell'Unione Europea.

Dovranno inoltre essere previste apposite graduatorie per gli iscritti:

- ai corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale per il conseguimento di titoli accademici di I e II livello, nonché di perfezionamento;
- ai corsi della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici.

Agli studenti internazionali che percepiscono redditi e/o detengono patrimonio in Italia, o il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o detiene patrimonio in Italia, si applicano le stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

L'assegnazione dei benefici avviene sulla base delle rispettive graduatorie compatibilmente con le complessive risorse finanziarie indicate nel bando di concorso approvato da ER.GO.

Qualora Fondazioni, Enti locali o altri soggetti, pubblici e privati, mettano a disposizione di ER.GO risorse per finanziare i benefici di cui al presente atto, tali risorse saranno utilizzate dall'Azienda stessa per la concessione dei benefici nel rispetto delle condizioni stabilite dai soggetti finanziatori, così come specificate negli accordi tra ER.GO e tali soggetti e comunque nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Le graduatorie di merito sono determinate, a parità di crediti, tenuto conto del numero di "bonus" utilizzati in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti (come previsto dal DPCM 9 aprile 2001) e in caso di ulteriore parità della media dei voti.

In via subordinata, in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

Il bando di concorso per l'attribuzione dei benefici deve essere pubblicato almeno quarantacinque giorni prima della relativa scadenza.

La scadenza per la presentazione delle domande per la concessione della borsa di studio e del servizio abitativo deve essere fissata in modo tale da:

- consentire l'assegnazione dell'alloggio almeno agli inizi di ottobre, compatibilmente con i posti disponibili, agli studenti matricole delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico idonei in graduatoria e regolarmente iscritti ad un corso universitario;
- consentire la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per le borse di studio per gli studenti matricole delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico entro la metà del mese di ottobre.

1.F) Importi delle borse di studio

Gli **importi delle borse di studio** sono determinati come segue:

- 6.157,74 euro per studenti fuori sede e per studenti indipendenti,
- 3.598,51 euro per studenti pendolari,
- 2.481,75 euro per studenti in sede.

Al fine di agevolare gli studenti economicamente più svantaggiati, agli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15% (ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 1320/2021).

Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20% (ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.M. 1320/2021).

In prima applicazione, come previsto dalla circolare ministeriale n. 13676/2022, per i corsi di studio S.T.E.M. si fa riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat al seguente link: <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genero/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>

Gli incrementi previsti dai capoversi precedenti non sono tra loro cumulabili. Se presenti entrambe le condizioni, si applicherà quella più favorevole.

L'importo delle borse di studio può essere incrementato, nel caso di studenti con disabilità ai sensi del punto g) del comma 1, articolo 1 del D.M. 1320/2021, fino ad un massimo del 40% in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. In alternativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a tali studenti possono essere concessi contributi e servizi aggiuntivi, in relazione alla specificità delle esigenze individuali ed alla effettività dei bisogni.

Per la definizione degli importi, ER.GO può individuare più fasce di condizione economica corrispondenti alla concessione della borsa rispettivamente di importo massimo, di importi intermedi e di importo minimo.

La borsa di studio verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore ISEE sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite ISEE previsto al precedente paragrafo 1.B.

Per valori superiori ai 2/3 del limite ISEE previsto al precedente paragrafo 1.B fino al raggiungimento del limite stabilito, l'importo della borsa di studio viene ridotto per intervalli di ISEE fino alla metà dell'importo minimo, fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia copertura degli studenti aventi diritto alla borsa di studio, ER.GO può porre in essere eventuali misure di riadeguamento degli importi degli interventi a concorso per gli studenti.

Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. Tale integrazione è incompatibile con la borsa di studio per l'ultimo semestre ulteriore rispetto alla durata normale del corso di studi (primo anno fuori corso). La presente disposizione si applica a favore di coloro che conseguono il titolo a partire dall'a.a. 2022/2023.

ER.GO può prevedere per gli studenti fuori sede la scomposizione della borsa di studio in denaro, servizio abitativo e ristorativo, avendo comunque a riferimento il valore dei servizi previsti per gli studenti fuori sede a cui non si applica la scomposizione della borsa. In tali casi, la borsa di studio può essere integrata con la valorizzazione in servizi per promuovere la socializzazione e favorire l'integrazione degli studenti fuori sede nel contesto di riferimento (attività sportive, culturali, ricreative, etc.), anche attraverso accordi con altri soggetti pubblici.

In caso di scomposizione della borsa di studio in denaro e servizi, agli studenti idonei fuori sede in possesso dei requisiti di condizione economica e di merito di cui ai precedenti paragrafi 1.B e 1.C, che non ottengano la quota in denaro per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, è comunque assicurata la quota in servizi.

1.G) Modalità pagamento delle borse di studio

La borsa di studio è posta in pagamento agli studenti beneficiari con le seguenti modalità:

A) Per studenti matricole delle lauree e diplomi di primo livello e delle lauree magistrali a ciclo unico:

- la **prima rata**, in misura pari al 20% del totale, al netto degli eventuali incrementi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del D.M. 1320/2021, entro il 10 novembre a condizione che gli interessati risultino già iscritti ad un corso di studi universitario e/o AFAM e compatibilmente con le risorse disponibili;
- la **seconda rata**, in misura pari ad un ulteriore 30% del totale, al netto degli eventuali incrementi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del D.M. 1320/2021, entro il 31 dicembre a condizione che gli interessati risultino già iscritti ad un corso di studi universitario e/o AFAM e compatibilmente con le risorse disponibili;
- la **terza rata**, in misura pari ad un ulteriore 10%, è posta in pagamento al raggiungimento di quota parte (definita nei bandi di concorso) dei CFU previsti per confermare la borsa di studio,
- la **quarta rata** (saldo), pari al restante 40% del totale, oltre agli eventuali incrementi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del D.M. 1320/2021 a partire dal mese di giugno dell'anno successivo, al raggiungimento del merito richiesto dal bando di concorso al 10 agosto previsto per confermare la borsa di studio.

Le eventuali maggiorazioni dell'importo di borsa, sopra specificate nel secondo, terzo e quinto capoverso del presente paragrafo 1 F) sono erogate in sede di quarta rata.

La condizione di fuori sede e il relativo importo di borsa di studio può essere riconosciuto solo a partire dalla seconda rata di borsa di studio agli studenti che al 31 ottobre non abbiano ancora un domicilio a titolo oneroso presso la sede del corso frequentato.

In sede di prima applicazione ER.GO può erogare la prima rata di borsa di studio contestualmente alla seconda rata.

B) Per studenti matricole delle lauree magistrali e diplomi di secondo livello e iscritti ad anni successivi:

la borsa di studio è posta in pagamento agli studenti beneficiari in tre rate:

- la prima rata entro il 31 dicembre;
- la seconda rata entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- la terza rata a partire dal mese di giugno dell'anno successivo, al conseguimento del merito minimo previsto per confermare la borsa di studio.

L'importo delle tre rate e le modalità di erogazione sono stabiliti dal bando di concorso approvato annualmente da ER.GO, fermo restando che l'importo erogato con le prime due rate non può essere inferiore al 60 per cento dell'importo di borsa di studio complessivamente assegnato allo studente.

Il pagamento delle tre rate è stabilito come segue:

- la prima rata è posta in pagamento in base all'idoneità nelle graduatorie per l'anno accademico di riferimento;
 - la seconda rata è posta in pagamento al raggiungimento di quota parte dei CFU previsti per confermare la borsa di studio,
 - la terza rata è posta in pagamento al raggiungimento dei CFU previsti per confermare la borsa di studio, secondo quanto disciplinato dal bando di concorso approvato annualmente da ER.GO.
- Fermi gli altri requisiti di idoneità, al raggiungimento dei CFU previsti per confermare la borsa di studio sono comunque corrisposte tutte le rate non ancora erogate.

C) Per Studenti dottorandi e specializzandi primi anni e anni successivi:

la borsa di studio è posta in pagamento agli studenti beneficiari in tre rate:

- la prima rata entro il 31 dicembre;
- la seconda rata entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- la terza rata a partire dal mese di giugno dell'anno successivo.

L'importo delle tre rate e le modalità di erogazione sono stabiliti dal bando di concorso approvato annualmente da ER.GO, fermo restando che l'importo erogato con le prime due rate non può essere inferiore al 60 per cento dell'importo di borsa di studio complessivamente assegnato allo studente.

Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano la borsa di studio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono destinatari di un beneficio in servizi di ristorazione per un valore pari ad almeno euro 500,00 annui.

Qualora venga garantita la concessione delle borse di studio a tutti gli studenti idonei, eventuali ulteriori risorse disponibili potranno essere destinate alla concessione, a favore degli studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 6, dell'accesso gratuito al servizio ristorativo, per un valore pari al contributo massimo previsto per gli studenti borsisti che abbiano optato per la conversione in servizio ristorativo di una quota della borsa di studio.

1.H) Divieto di cumulabilità

Le borse di studio di cui al presente atto non sono cumulabili con benefici in denaro e/o servizi aventi la medesima finalità di supporto al costo di mantenimento agli studi, attribuiti in base ai requisiti di reddito e/o di merito. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati sulla tipologia di beneficio a cui accedere.

2) CONTRIBUTI

I contributi, previsti dall'art. 13 della L.R. n. 15/2007 e di seguito indicati, sono disciplinati nel bando di concorso approvato da ER.GO, compatibilmente con le residue risorse finanziarie

disponibili dopo il raggiungimento dell'obiettivo prioritario della massima copertura degli studenti aventi diritto alla borsa di studio.

2.1) Contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale (art. 13 comma 1 lettera a della L.R. 15/2007).

Gli importi, del valore massimo di 1.500,00 euro, e le modalità di concessione dei contributi sono definiti da un bando ER.GO specificatamente predisposto qualora ci siano risorse dopo l'assegnazione delle borse di studio a tutti gli studenti idonei alla borsa di studio, avendo a riferimento gli obiettivi strategici regionali con particolare riguardo all'attrattività e permanenza di giovani talenti sul territorio regionale.

I contributi sono erogati mediante concorso agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- avere beneficiato della borsa di studio di ER.GO nell'ultimo anno di corso frequentato;
- avere conseguito la laurea o la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico entro la durata normale del corso di studi e comunque non oltre il primo anno fuori corso.

L'assegnazione del contributo avviene per sessione di laurea, in base al numero di anni impiegati per conseguire il titolo in rapporto alla durata legale del corso di studi.

In caso di parità l'assegnazione dei contributi avviene con il seguente ordine di priorità: 1) condizioni economiche più disagiate; 2) voto di laurea.

Il contributo può essere assegnato una sola volta durante l'intero percorso degli studi.

2.2) Contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale (Art. 13, c. 1, lett. B della L.R. 15/2007)

I contributi sono assegnati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, secondo le disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 3 del D.M. 1320/2021, tenendo conto anche degli interventi attivati dagli Atenei aventi la stessa finalità.

2.3) Contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti disabili (Art. 13, c. 1, lett. C della L.R. 15/2007)

Sono assegnati prioritariamente agli studenti idonei alla borsa di studio, e, in subordine, agli studenti il cui nucleo familiare presenti le seguenti condizioni economiche:

- un Indicatore ISEE compreso tra 24.335,12 euro e 28.000,00 euro,
 - un Indicatore ISPE compreso tra 50.000,01 euro e 62.000,00 euro,
- fatto salvo il possesso dei requisiti di merito per l'accesso alla borsa di studio di cui al Paragrafo 1.C).

2.4) Contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito (Art. 13, c. 1, lett. D della L.R. 15/2007)

Rappresentano una forma di sostegno allo studio per studenti già assegnatari di borsa di studio e/o posto alloggio nell'anno accademico precedente, che perdono i requisiti di merito di idoneità (previsti dal paragrafo 1.D) a causa del verificarsi di eventi documentabili di eccezionale gravità e/o per studenti che si trovano in particolare stato di disagio economico.

3) ASSEGNI FORMATIVI

Compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie disponibili residue dopo il raggiungimento dell'obiettivo prioritario della massima copertura degli studenti aventi diritto alla borsa di studio, possono essere concessi agli studenti frequentanti master e corsi di alta formazione e specializzazione di durata non inferiore ad un anno gli assegni formativi previsti all'art. 12 della L.R. n. 15/2007.

Gli importi degli assegni formativi per l'iscrizione e frequenza ai master si differenziano in funzione delle tasse universitarie di iscrizione e delle condizioni economiche dello studente.

In particolare, al fine del completamento della formazione accademica con un'esperienza internazionale, ER.GO può vincolare, nel bando di concorso, l'erogazione dei contributi alla frequenza di master all'estero da parte di studenti residenti nel territorio regionale.

I requisiti economici per l'accesso sono:

- l'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 40.000,00 euro;
- l'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 62.000,00 euro.

Il requisito di merito per l'accesso è avere conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale entro la durata normale del corso di studi e comunque non oltre il primo anno fuori corso.

La conferma dell'assegno formativo è subordinata al raggiungimento del titolo entro la durata prevista dall'ordinamento del percorso formativo.

Per l'assegnazione degli assegni formativi, possono essere previsti nel bando di concorso di ER.GO i seguenti criteri di priorità:

- condizioni economiche più disagiate;
- minor durata degli studi universitari;
- voto di laurea;
- minore età anagrafica.

In caso di parità, è accordata priorità agli iscritti ai master di primo livello.

Gli assegni formativi non sono, di norma, cumulabili con altre tipologie di assegni formativi concessi dalla Regione Emilia-Romagna o da altri soggetti pubblici o privati, né con le borse di studio di cui all'art.1. In caso di cumulabilità, se prevista, l'importo dell'assegno unitamente agli altri contributi non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto.

4) INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO PERSONALIZZATI PER PARTICOLARI TARGET DI STUDENTI

Compatibilmente con le risorse disponibili, ER.GO può individuare specifiche misure di accompagnamento a sostegno di studenti in situazioni di difficoltà economiche, personali o familiari di particolari gravità che rallentano il loro percorso di studi e non consentono di raggiungere i requisiti di merito richiesti dal bando di concorso per accedere ai benefici del diritto allo studio.

Per tali studenti ER.GO può prevedere, di norma tramite apposito bando di concorso, interventi economici finalizzati a coprire le spese di iscrizione all'Università, integrando eventuali interventi specifici degli Atenei e le spese relative alle attività di studio nonché l'accesso a particolari servizi a tariffa agevolata, ancorché

differenziata rispetto a quella applicata agli studenti idonei in graduatoria.

5) STUDENTI ISCRITTI A PERCORSI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

ER.GO può individuare specifiche misure di sostegno a favore degli studenti iscritti ai percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario.

Gli interventi potranno riguardare l'accesso ai servizi di accoglienza, fermo restando l'ampliamento dei servizi e dei benefici a fronte di interventi normativi in materia.

In particolare, ER.GO, nell'ambito di specifiche convenzioni con le Fondazioni ITS, potrà prevedere per il servizio abitativo agli studenti una retta agevolata, ancorché differenziata rispetto a quella applicata agli studenti universitari idonei in graduatoria. ER.GO potrà inoltre prevedere l'accesso al servizio ristorativo alle stesse condizioni previste per la generalità degli studenti universitari.

6) SERVIZI ABITATIVO E RISTORATIVO

Fermo restando l'obiettivo della razionalizzazione e del contenimento dei costi di gestione dei servizi, ER.GO persegue obiettivi di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa. Inoltre stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio di ristorazione, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.

Compatibilmente con le risorse disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie degli idonei alla borsa di studio, ER.GO può prevedere di concedere, tramite concorso, l'accesso gratuito al servizio ristorativo, per un valore pari al contributo massimo previsto per gli studenti borsisti che abbiano richiesto di convertire una quota della borsa in servizio ristorativo, a favore degli studenti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- Requisiti economici:
- l'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 62.000,00 euro.
- l'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 28.000,00 euro.

- **Requisiti di merito:** sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla borsa di studio di cui al precedente paragrafo 1.C.

I criteri per la formulazione delle graduatorie sono gli stessi previsti per le borse di studio al paragrafo 1.E.

Ai fini dell'assegnazione del **servizio abitativo** agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, ER.GO pubblica il bando di concorso.

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari sulla base degli alloggi effettivamente a disposizione di ER.GO.

Le tariffe del servizio abitativo vengono determinate da ER.GO in modo differenziato in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche dell'alloggio.

Il servizio abitativo deve garantire gli standard di qualità previsti dalla Carta dei servizi residenziali approvata da ER.GO, anche attraverso politiche tariffarie mirate, tenuto conto della necessità di attivare e strutturare un servizio in grado di accogliere una platea di ospiti più ampia rispetto ai soli studenti idonei, con particolare attenzione alla dimensione internazionale. Dovranno, quindi, essere adottate tutte le misure utili per garantire agli studenti l'accoglienza nel senso più ampio, dall'informativa esaustiva ad interventi mirati e personalizzati.

ER.GO può prevedere, in accordo con gli Atenei, specifiche sperimentazioni rivolte agli studenti assegnatari di alloggio, volte alla valorizzazione particolare del merito e dello sviluppo delle soft skills. Queste sperimentazioni devono trovare adeguata evidenza nei bandi di concorso, al fine di garantire la massima accessibilità agli studenti potenzialmente interessati.

7) MODALITÀ PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Ferma restando la garanzia dell'uniformità di trattamento nel caso di studenti che si trasferiscono da una sede universitaria all'altra del territorio regionale, le domande per l'accesso agli interventi e ai servizi, contenenti le informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio per gli studenti fuori sede, sono presentate privilegiando modalità che consentono

l'acquisizione delle informazioni direttamente dai soggetti istituzionali che le possiedono e solo in forma residuale avvalendosi della facoltà di presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Ciò al fine di ridurre le richieste agli studenti di trasmissione di dati e informazioni, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di privacy.

Per quanto concerne i controlli e le sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 15/2007 e ss.mm.ii.

In particolare, al fine di assicurare agli studenti le condizioni più agevoli per la gestione dei benefici ottenuti, soprattutto per quanto attiene alle procedure per la concessione o la revoca (ed eventuale restituzione) dei benefici concessi, ER.GO definisce nei bandi di concorso i termini temporali entro i quali saranno espletati i controlli necessari a validare o a revocare i benefici medesimi. Le verifiche sui requisiti devono essere espletate da ER.GO nei tempi più brevi possibili.

A tal fine per quanto riguarda le previste verifiche sul merito (la cui certificazione compete alle Università di riferimento), ER.GO, d'intesa con le Università, metterà in atto tutti gli strumenti e i dispositivi, affinché gli studenti possano contribuire ai procedimenti di valutazione del merito e dei controlli, fornendo tempestivamente tutte le informazioni utili per un più rapido incrocio con i dati in possesso delle Università.

Le procedure per il recupero dei benefici devono prevedere modalità di rateizzazione per importi e scadenze dilazionate nel tempo che tengano conto delle condizioni economiche degli studenti. Tali modalità di rateizzazione devono essere particolarmente agevolate e diluite nel tempo per gli studenti nelle situazioni economiche più disagiate.

In casi di specifiche difficoltà potranno essere attivate tempestive azioni di accompagnamento e sostegno nonché modalità per adempiere alla restituzione di quanto fruito in denaro e servizi quali la sperimentazione di forme personalizzate di collaborazione volontaria degli studenti per attuare la compensazione di quanto dovuto.

I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, anche differenziando eventualmente i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti ad anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese pubbliche, con l'intenzione di minimizzare i potenziali disagi per gli studenti.

Al fine di assicurare la maggiore tempestività nell'assegnazione dei benefici, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'assegnazione.

Per garantire la massima efficacia e tempestività nella concessione dei benefici, le verifiche sui requisiti stabiliti nei bandi devono essere espletate nei tempi più brevi possibili e gli esiti relativi ai controlli sui requisiti di merito devono essere comunicati agli studenti prima dell'erogazione del saldo della borsa di studio. Le procedure sono definite a partire dall'obiettivo di garantire agli studenti interessati la più ampia partecipazione al procedimento, in ogni sua fase.

I bandi di concorso e le informazioni utili agli studenti sono pubblicate nel sito di ER.GO almeno in lingua inglese e anche in forma di abstract al fine di garantire la più ampia conoscenza, l'accessibilità e il rispetto dei termini per la presentazione delle istanze.

8) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

ER.GO, in coerenza con i principi di semplificazione e dematerializzazione dell'attività amministrativa e di economicità della gestione, deve privilegiare un servizio di comunicazione on line ad accesso riservato affidabile e sicuro, nel rispetto delle norme in materia di amministrazione digitale e di protezione dei dati personali.

9) MODALITÀ PER INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE RISORSE FSE+ E PNRR

ER.GO è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità relativamente all'utilizzo delle risorse disponibili del PNRR e del Fondo Sociale Europeo.

Con specifico riferimento alle attività finanziate con le risorse PNRR, ER.GO è tenuta ad osservare le disposizioni contenute nella circolare MUR n. 13676 dell'11/05/2022 ed eventuali ulteriori disposizioni in materia di gestione e rendicontazione delle risorse e a trasmettere con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR ogni informazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.